

**AGENZIA AUTONOMA
PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
REGIONE PUGLIA**

Corso Vittorio Emanuele II, n. 68 - 70122 Bari

- ☎ 080/5282156 - Fax 080/5728919

- <http://www.agenziasegretari.it/puglia> - e-mail: puglia@agenziasegretari.it -

Prot.

Bari,

**Al Direttore Generale AGES
dott.ssa Giovanna MARINI**

e, p.c.

Al Segretario Comunale

***Oggetto: Quesito sul numero complessivo annuo di giorni di ferie spettanti al
Segretario comunale.***

Si trasmette per competenza la nota di richiesta parere relativa all'oggetto, inviata dal Segretario del Comune di ~ ed acquisita agli atti di questo ufficio con prot. nr.

Cordiali Saluti.



**Il Responsabile dell'Albo Regionale
(dott. Francesco Fiore)**

COMUNE

Prot. n.

Spettabile
AGES Puglia
Corso Vittorio Emanuele II n.68
70122 - BARI
Via fax 080/5728919

OGGETTO: QUESITO SULL'ART.20 DEL CCNL 16 MAGGIO 2001.

L'art.20 del Ccnl 16 maggio 2001 prevede, al comma 1, che il Segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art.1, c.1, lett. "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Il medesimo articolo, al comma 4 aggiunge che al Segretario sono altresi attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.

Al contrario, il comma 3 dello stesso articolo prevede che, nel caso che presso l'ente, l'Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di Segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, c.1 e dell'art.19, c.5, del D.P.R. 465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art.1, c.1, lett. "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

Il sottoscritto, Segretario comunale in servizio dal 22 novembre 1999 (dopo aver maturato allora già oltre tre anni di servizio presso altra P.A. circostanza questa rilevante ai sensi dell'art.20, c.2, del citato Ccnl), ha finora prudentemente interpretato la norma contrattuale indicata e ha quantificato le ferie spettanti nella misura di 28 giorni di ferie + 4 giornate di riposo avendo quasi sempre operato (e attualmente operando) in enti nei quali l'orario lavorativo era articolato su cinque giornate lavorative. A tale conclusione lo scrivente era pervenuto interpretando analogicamente l'art.20, c.3 pur avendo

talvolta lavorato, anche in tali Comuni, nella giornata di sabato (anche per sedute di Consiglio comunale).

Recentemente il servizio Ancitel ha espresso in materia due pareri. Con parere del 1 settembre 2005 ha affermato che l'art.20, c.3, sarebbe applicabile solo ai Segretari in disponibilità per cui al Segretario spetterebbero sempre, indipendentemente dalla articolazione dell'orario di lavoro dell'ente, 32 (non 28) giorni di ferie + 4 giornate di riposo. Tale orientamento è stato confermato con successivo parere del 14 febbraio 2008.

Tanto premesso, considerato che l'orario del Comune di

è articolato in 5 giornate lavorative e che, secondo la prudente interpretazione finora seguita (28 giorni di ferie + 4 giornate di riposo) al sottoscritto erano rimaste 8 giorni di ferie al termine del 2007 (di cui ho interamente usufruito nel corso del 2008), si chiede quanto segue:

- Al Segretario che opera in Comuni con orario articolato su cinque giornate lavorative spettano 32 giorni di ferie + 4 giornate di riposo (36 giorni complessivi)?
- Avendo il sottoscritto finora calcolato diversamente le stesse è possibile recuperare le ferie non considerate gli scorsi anni?

Ringrazio per la risposta e porgo cordiali saluti.



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali*

Roma

Parere n. 191

Riscontro nota prot. 68681 (A)
dell'11.08.2008

Al Responsabile
dell'Agenzia Autonoma dei
segretari comunali e provinciali
Regione Puglia

Dott. Francesco Fiore

OGGETTO: Art. 20 CCNL
16.05.2001. Computo giorni di ferie.

AE 83/2008



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Con nota pervenuta al n. prot. _____ l'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - regione Puglia - trasmetteva a questa amministrazione la richiesta del segretario del comune di _____ in ordine alla questione di cui all'oggetto.

_____ chiedeva di conoscere la posizione dell'Agenda sul disposto di cui all'art. 20 CCNL 16.05.2001 in ordine al computo dei giorni di ferie spettanti al segretario comunale in quanto variabili a seconda dell'articolazione dell'orario settimanale di lavoro. Premetteva di aver sempre interpretato la norma in senso restrittivo, quantificando le ferie spettanti nella misura di 28 giorni + 4 giornate di riposo, avendo rispettato un orario articolato su cinque giornate lavorative settimanali.

Per esaminare compiutamente la questione è opportuno fare riferimento al dato contrattuale di cui all'art. 20, comma 1, del CCNL che detta la seguente disciplina: "1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41" e a quello di cui al successivo comma 3 che statuisce: "Nel caso che presso l'ente, l'Agenda nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del d.p.r. n. 465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è da considerare non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937"

Orbene, dall'esame delle disposizioni ora richiamate appare evidente che la disciplina ivi contenuta trova applicazione a tutti i segretari comunali e provinciali, siano essi titolari di sede o in posizione di disponibilità, ma in servizio ai sensi dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del d.p.r. n. 465/1997.

L'art. 20, co. 3, infatti, disciplina l'articolazione dell'orario settimanale "presso l'ente" e presso l'"Agenda nazionale" o "altra amministrazione", facendo riferimento, per queste ultime, rispettivamente agli artt. 7, comma 1, e 19, comma 5, d.p.r. 465/1997.

L'espressione "segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità" è contenuta in una frase incidentale ("l'Agenda nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del d.p.r. n. 465/1997") che ne consente in riferimento alla sola "Agenda nazionale" e/o alla "altra amministrazione" che utilizza i segretari, con la conseguenza che il riferimento all'ente è da leggere come riferito ai segretari tutti che prestano servizio in Comune o in Provincia a prescindere dal fatto che siano titolari o disponibili.



*Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Attività
dei Registri Comunali e Provinciali*

L'impossibilità di riferire lo stato di disponibilità del segretario anche all'"ente" si evince anche dal rinvio ai citati artt. 7, co. 1 e 19, co. 5 d.p.r. 467/97 che indicano proprio la situazione di utilizzo dei segretari in disponibilità presso l'Ages o altra p.a. e dalla mancanza di alcun riferimento all'art. 19, comma 2 che disciplina, invece, l'utilizzo dei segretari in disponibilità presso enti comunali o provinciali (si veda il comma 2 citato che recita: "L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione").

Se le parti contrattuali avessero voluto ridurre il numero dei giorni di ferie, rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, solo per i segretari in disponibilità (variamente utilizzati) avrebbero, ovviamente, rinviato - oltre e prima (per ordine logico) che agli artt. 7, co. 1 e 19, co. 5 - anche all'art. 19, co. 2.

La mancanza di tale riferimento impone di ritenere che la disciplina dettata nell'art. 20 valga per tutti i segretari comunali e provinciali siano essi in servizio presso un "ente" - in qualità di titolari o in disponibilità, ma incaricati di reggenza o supplenza - o, in disponibilità ma in servizio ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 19, comma 5, del d.p.r. n. 465/1997.

In conclusione, a parere di questa Agenzia Autonoma, deve ritenersi che il comma 3 dell'art. 20 del CCNL vigente si riferisca sia ai segretari titolari di sede che ai segretari in disponibilità per le motivazioni e nei limiti di cui sopra.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE
Dott. Carmelo CARLINO